



ISTITUTO COMPRENSIVO INTERPROVINCIALE DEI SIBILLINI
DI SCUOLA INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Via E. Pascali, 81 - 63087 COMUNANZA (AP)
Tel. 0736 844218 – Fax 0736 846079
Posta elettr. apic81300t@istruzione.it P.E.C.apic81300t@pec.istruzione.it



CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO VERBALE DI SOTTOSCRIZIONE

Il giorno 09 Aprile 2025 nel locale della Presidenza viene sottoscritta la presente Ipotesi di accordo, finalizzata alla stipula del Contratto Collettivo Integrativo **dell'Istituto Comprensivo Interprovinciale dei Sibillini** per la regolamentazione delle relazioni sindacali ai sensi dell'art. 8 del CCNL del Comparto Scuola del 18 gennaio 2024.

La presente Ipotesi sarà inviata ai Revisori dei conti, corredata della Relazione tecnico-finanziaria e della Relazione illustrativa, per il previsto parere.

Il Contratto collettivo integrativo dell'Istituzione Scolastica viene sottoscritto tra:

PARTE PUBBLICA

Il Dirigente pro-tempore Prof.ssa Alessia Cicconi

PARTE SINDACALE

Quintozzi Carolina

Silensi Anna Rita

Celani Fabiola

RSU

SINDACATI SCUOLA

FLC/CGIL

TERRITORIALI

CISL/SCUOLA

SNALS/CONFSAL

GILDA/UNAMS

ANIEF

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D'ISTITUTO

TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente, ed ATA dell'istituzione scolastica **dell'Istituto Comprensivo Interprovinciale dei Sibillini**.
2. Il presente contratto dispiega i suoi effetti per gli anni scolastici 24/25, 25/26 e 26/27 fermo restando che i criteri di ripartizione delle risorse possono essere negoziati con cadenza annuale e che norme contrattuali o di legge possono imporre modifiche alla parte normativa.
3. Il presente contratto, qualora non sia disdetto da nessuna delle parti che lo hanno sottoscritto entro il 15 luglio, resta temporaneamente in vigore, limitatamente alle clausole effettivamente applicabili, fino alla stipulazione del successivo contratto integrativo.
4. Il presente contratto è modificabile in qualunque momento a seguito di accordo scritto tra le parti.

Art.2 – Interpretazione autentica

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione delle clausole che è necessario interpretare.
2. Le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta, di cui al comma 1, per definire consensualmente l'interpretazione delle clausole controverse. La procedura si deve concludere entro quindici giorni.
3. Nel caso in cui si raggiunga l'accordo, questo ha efficacia retroattiva dall'inizio della vigenza contrattuale.

Art.3 – Tempi, modalità e procedura di verifica di attuazione del contratto

1. La verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto ha luogo in occasione di una seduta a ciò espressamente dedicata da tenersi entro l'ultimo giorno dell'anno scolastico di riferimento.

TITOLO SECONDO – RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

CAPO I – RELAZIONI SINDACALI

Art.4 – Obiettivi e strumenti

1. Il sistema delle relazioni sindacali si realizza nelle seguenti attività:
 - a. partecipazione, articolata in informazione e in confronto;
 - b. contrattazione integrativa, compresa l'interpretazione autentica.
2. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, senza oneri per l'Amministrazione.

Art.5 – Rapporti tra RSU e Dirigente

1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il nominativo al Dirigente. Qualora sia necessario, il rappresentante può essere designato anche all'interno del restante personale in servizio; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.
2. Entro quindici giorni dall'inizio dell'anno scolastico, la RSU comunica al Dirigente le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.
3. Il Dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo.
4. L'indizione di ogni riunione deve essere effettuata in forma scritta, deve indicare le materie su cui verte l'incontro, nonché il luogo e l'ora dello stesso. Il dirigente può inviare preliminarmente materiale relativo all'incontro. Compatibilmente con le esigenze delle parti, gli incontri possono essere telematici. In mancanza di firma digitale, i rappresentanti delle OO.SS. delegano alla firma oppure inviano dichiarazione di firma da tenere a verbale.

Art. 6 – Informazione

1. L'informazione è disciplinata dall'art. 5 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2019-2021 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di informazione le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2019-2021 indicate accanto ad ogni voce:
 - a. tutte le materie oggetto di contrattazione (art. 5 c. 4);
 - a. tutte le materie oggetto di confronto (art. 5 c. 4);
 - b. la proposta di formazione delle classi e degli organici (art. 22 c. 9 lett. b1);
 - c. i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei (art. 22 c. 9 lett. b2).
3. Il dirigente fornisce l'informazione alla parte sindacale mediante trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione.

Art. 7 –Oggetto della contrattazione integrativa

1. La contrattazione collettiva integrativa d'istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative.
2. La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell'istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui al successivo art. 31 e più in generale all'articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001.
3. Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2019-2021 indicate accanto ad ogni voce:
 - l'attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 22 c. 4 lett. c1);
 - i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto (art. 22 c. 4 lett. c2);
 - i criteri per l'attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative all'alternanza scuola-lavoro e delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale (art. 22 c. 4 lett. c3);
 - i criteri per retribuire e valorizzare il personale scolastico sulla base delle attività e degli impegni svolti, secondo quanto previsto dall'art. 88, CCNL 29 novembre 2007, in base alla L. 160/2019, art. 1, comma 249, al CCI del 31 agosto 2020;
 - i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990 (art. 22 c. 4 lett. c5);
 - i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (art. 22 c. 4 lett. c6);
 - i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti (art. 22 c. 4 lett. c7);
 - i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione) (art. 22 c. 4 lett. c8);
 - i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica (art. 22 c. 4 lett. c9).

Art. 8 –Confronto

1. Il confronto è disciplinato dall'art. 6 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2019-2021 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di confronto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2019-2021 indicate accanto ad ogni voce:
 - l'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d'Istituto (art. 22 c. 8 lett. b1);
 - i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA (art. 22 c. 8 lett. b2);
 - i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento (art. 22 c. 8 lett. b3);

- promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out (art. 22 c. 8 lett. b4).

CAPO II – DIRITTI SINDACALI

Art.9 – Attività sindacale

1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono di una bacheca sindacale, situata presso la sede centrale dell'Istituto Comprensivo Interprovinciale dei Sibillini, a Comunanza in via E. Pascali, 81 e sono responsabili dell'affissione in essa dei documenti relativi all'attività sindacale.
2. L'affissione di documenti alla bacheca è di esclusiva competenza della R.S.U. o delle OO.SS. Ciascun documento affisso deve essere chiaramente firmato dalla persona che lo affigge, ai fini dell'assunzione della responsabilità legale.
3. La RSU e le OO.SS. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività sindacale un locale della sede centrale, concordando con il Dirigente le modalità per la gestione, il controllo e la pulizia del locale.
4. Il Dirigente trasmette alla RSU e ai terminali associativi delle OO.SS. rappresentative le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno.
5. Le OO.SS. di livello provinciale, regionale e nazionale possono inviare, anche direttamente, gli stampati e documenti da esporre nelle bacheche.

Art.10 – Assemblea in orario di lavoro

1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'articolo 31 del vigente CCNL del comparto istruzione e ricerca 2019/2021, cui si rinvia integralmente.
2. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali(RSU e OO.SS. rappresentative) deve essere inoltrata al Dirigente con almeno sei giorni di anticipo. Ricevuta la richiesta, il Dirigente informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro due giorni a loro volta richiedere l'assemblea per la stessa data ed ora.
3. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale intervento di persone esterne alla scuola.
4. L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l'adesione va espressa con almeno 48 ore di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l'obbligo di rispettare il normale orario di lavoro.
5. Per le assemblee tenute nella stessa scuola o Istituto la durata di 2 ore è congrua. Il permesso, su richiesta del dipendente, si estende al tempo necessario per il raggiungimento/rientro a scuola, per un totale di 20 minuti per le assemblee in un Istituto diverso dalla propria sede di servizio, ma all'interno del Distretto scolastico, 30 minuti per le assemblee territoriali, fermo restando che tale estensione di orario rientra nelle 10 ore annue pro capite per la partecipazione alle assemblee sindacali.
6. I partecipanti all'assemblea non sono tenuti ad apporre firme di presenza, né ad assolvere ad ulteriori adempimenti.
7. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere il lavoro alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza.
8. Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell'ingresso e il funzionamento del centralino telefonico, nonché dell'Ufficio amministrativo per cui n. 1 unità di personale ausiliario e n. 1 unità di personale amministrativo saranno in ogni caso addette a tali attività. La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.

Art. 11–Permessi retribuiti e non retribuiti

1. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. All'inizio dell'anno scolastico, il Dirigente provvede al calcolo del monte ore spettante ed alla relativa comunicazione alla RSU.
Calcolo monte ore docenti n.57+ ATA n. 21= 78 x 25 minuti e 30 secondi =33 ore 9 minuti monte ore spettante alla RSU.
2. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al Dirigente con almeno due giorni di anticipo.
3. Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni l'anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale. La comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima dall'organizzazione sindacale al Dirigente.

Art. 12 – Determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della Legge 146/1990

1. Il numero delle unità da includere nel contingente necessario, ad assicurare nelle istituzioni scolastiche ed educative le prestazioni indispensabili in caso di sciopero, viene determinato sulla base del "Protocollo d'Intesa fra dirigente scolastico e organizzazioni sindacali rappresentative del comparto istruzione e ricerca" sottoscritto in data 08/02/2021 che definisce il numero di lavoratori necessari ad assicurare le prestazioni indispensabili di cui all'art.2 dell'Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e di conciliazione in caso di sciopero e i criteri di individuazione degli stessi. La determinazione del numero dei lavoratori necessari si basa sull'organico assegnato per l'anno in corso ed è valida fino alla sottoscrizione del successivo, fermo restando che, nel caso di modifiche all'organico, le parti valutano l'eventuale rimodulazione dei contingenti minimi.
2. Il dirigente scolastico ha provveduto ad emanare il regolamento previsto dall'articolo 2, comma 3 dell'Accordo, sulla base del protocollo d'intesa e nel rispetto dell'Accordo stesso. In caso di modifiche al Protocollo d'Intesa il Dirigente provvederà ad emanare un successivo regolamento.
3. Sono ritenuti servizi essenziali, ai sensi dell'art.2 dell'Intesa, per i quali si individua il contingente essenziale:
 - Attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali nonché degli esami di idoneità:

TUTTI i docenti, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 10, comma 6, lettere d) ed e): tutti i docenti coinvolti nello scrutinio, negli esami finali e negli esami di idoneità;
N° 1 assistente amministrativo
N° 4 collaboratori scolastici per l'uso dei locali interessati, per l'apertura e chiusura della scuola e per la vigilanza sull'ingresso principale (plesso di Comunanza primaria, Comunanza secondaria I grado, Force primaria e secondaria, Montefalcone Appennino primaria e secondaria)

 - Vigilanza sui minori durante i servizi di refezione, ove funzionanti, nei casi in cui non sia possibile un'adeguata sostituzione del servizio:

N° 1 collaboratore scolastico per l'uso di ciascuno dei locali interessati (plessi di Montemonaco, Montelparo, Montefalcone Appennino, Smerillo, Comunanza primaria, Force infanzia e Force primaria-secondaria)
 - adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il periodo di tempo strettamente necessario in base alla organizzazione della scuola, ivi compreso il versamento dei contributi previdenziali ed i connessi adempimenti:

Direttore dei servizi generali ed amministrativi;
nr. 1 assistente amministrativo
nr. 1 collaboratore scolastico.

4. I criteri per l'individuazione del personale necessario a garantire le prestazioni indispensabili sono:
 - disponibilità da parte del personale che ha dichiarato la non adesione allo sciopero;
 - rotazione in ordine alfabetico
5. Le operazioni di scrutinio e gli esami finali sono così disciplinati:
 - gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l'effettuazione degli scrutini non finali non devono comunque comportare un differimento della conclusione delle operazioni di detti scrutini superiore a cinque giorni rispetto alle scadenze fissate dal calendario scolastico;
 - gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l'effettuazione degli scrutini finali non devono differire la conclusione nei soli casi in cui il compimento dell'attività valutativa sia propedeutico allo svolgimento degli esami conclusivi dei cicli di istruzione; negli altri casi, i predetti scioperi non devono comunque comportare un differimento delle operazioni di scrutinio superiore a cinque giorni rispetto alla scadenza programmata della conclusione.
6. È fatto salvo il diritto di chi non abbia dato alcun preavviso di aderire allo sciopero il giorno stesso. Chi non ha dato preavviso circa i propri intendimenti viene considerato in sciopero se non si trova in servizio all'inizio del proprio orario di lavoro.
In base alle dichiarazioni volontarie ottenute con l'indagine conoscitiva il Dirigente scolastico valuta l'effetto previsto sulle lezioni:
 - a) può disporre un servizio ridotto per una parte delle classi o per una parte dell'orario comunicandolo ai docenti e alle famiglie;
 - b) può sospendere le lezioni se non è in grado di garantire un servizio neanche in una classe;
 - c) può chiudere la scuola solo se tutti abbiano dichiarato di scioperare.
 - d) Non appena in possesso dei dati necessari per la riorganizzazione del servizio, comunica alle famiglie l'orario delle lezioni e le classi per le quali si garantisce il servizio o la possibile sospensione dello stesso per il giorno dello sciopero;
7. Il dirigente, senza incidere sul diritto di sciopero, può adottare tutte le misure organizzative utili a garantire l'erogazione del servizio nel rispetto sia della normativa vigente sia del CCNL, anche sostituendo lo scioperante purché la sostituzione non comporti erogazione di salario accessorio, la prestazione richiesta sia di livello professionale equivalente e il personale non scioperante sia avvisato almeno un giorno prima.
8. Nel caso di eventuali scioperi, entro 48 ore, il Dirigente Scolastico comunicherà alle OO.SS. e alla Direzione Scolastica Regionale la percentuale di adesioni secondo la normativa vigente;
7. I dipendenti individuati per l'espletamento dei servizi minimi, qualora avessero comunicato la loro adesione, vanno computati nel numero degli scioperanti ma, avendo prestato servizio, devono essere esclusi dalle trattenute stipendiali;
8. In nessun caso il Dirigente scolastico può far accedere alle sedi gli utenti nel caso gli ingressi risultassero chiusi per adesione totale allo sciopero da parte dei Collaboratori Scolastici.
9. Qualora un plesso risulti chiuso per sciopero di personale addetto all'apertura del plesso stesso il personale in servizio svolgerà il proprio orario di lavoro presso la sede aperta svolgendo attività funzionale all'insegnamento e/o vigilanza.

TITOLO TERZO –PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 13– Collaborazione plurime del personale docente

1. Il dirigente può avvalersi della collaborazione di docenti di altre scuole – che a ciò si siano dichiarati disponibili – secondo quanto previsto dall'art. 35 del CCNL DEL COMPARTO SCUOLA 2006/2009.

Art.14– Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) e collaborazioni plurime, ferie del personale ATA

1. In caso di necessità o di esigenze impreviste e non programmabili, il dirigente – sentito il DSGA - può disporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, costituenti lavoro straordinario, oltre l'orario d'obbligo.
2. Nell'individuazione dell'unità di personale per lo straordinario si tiene conto, in ordine di priorità dei seguenti criteri:
 - specifica professionalità in caso sia richiesta

- sede ove va effettuata la prestazione aggiuntiva
 - disponibilità espressa dal personale
 - graduatoria interna, in caso sia richiesto il requisito dell'anzianità di servizio.
3. Il Dirigente può disporre, inoltre, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse.
 4. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico.
 5. Le prestazioni per sostituzione colleghi assenti saranno rese, prioritariamente e automaticamente, dal personale dello stesso plesso, in mancanza, dal personale disponibile di altro plesso, sentito il DSGA.
 6. Per particolari attività il Dirigente –sentito il DSGA– può assegnare incarichi a personale ATA di altra istituzione scolastica, avvalendosi dell'istituto delle collaborazioni plurime, a norma dell'articolo 57 del CCNL.

TITOLO QUARTO – DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 15 – Criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA

1. Per l'individuazione delle fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare è necessario che si verifichino entrambe le seguenti condizioni:
 - le unità di personale ATA interessate ne facciano formale richiesta debitamente motivata;
 - la richiesta sia compatibile con la garanzia della continuità e della qualità dei servizi.

Art. 16 – Criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio

1. Le comunicazioni di servizio (avvisi, circolari, ecc.) vengono inviate via email entro le ore 18:00; con la stessa tempistica definita all'art. 17 c. 1, le comunicazioni sono inoltrate al personale tramite la posta elettronica di servizio o altra posta elettronica comunicata e autorizzata all'uso dal personale stesso o altre piattaforme.
2. È fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di inviare o ricevere comunicazioni tramite i canali ufficiali (Nuvola, mail istituzionali), o tramite qualunque supporto solo per casi di urgenza indifferibile, oltre gli orari indicati. Le comunicazioni ordinarie inviate oltre l'orario si intenderanno in disponibilità alla lettura dalle ore 7:55 del giorno successivo.

Art. 17 – Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione

1. Le innovazioni tecnologiche e i processi di informatizzazione che caratterizzano la prestazione di lavoro del personale docente e ATA sono accompagnati da specifico addestramento del personale interessato.
2. Tale addestramento va inteso come arricchimento della professionalità del personale docente e ATA e potrà essere incentivato.

TITOLO QUINTO – TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

CAPO I – NORME GENERALI

Art. 18 – Fondo per il salario accessorio

1. Il Fondo per il salario accessorio dell'anno scolastico 2024/2025 è complessivamente alimentato da:

7
Alessandro De Santis
7
Alessandro De Santis

- a. Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (art. 78 CCNL del comparto istruzione e ricerca 2019/2021) erogato dal MIUR;
 - b. ogni ulteriore finanziamento erogato dal MIUR;
 - c. eventuali economie del Fondo per il salario accessorio derivanti da risorse non utilizzate negli anni scolastici precedenti;
 - d. altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della istituzione scolastica, a seguito di accordi, convenzioni od altro in base alla quantificazione risultante nel Programma annuale di riferimento;
 - e. eventuali contributi volontari dei genitori destinati al personale a seguito di delibera di approvazione del Programma annuale da parte del Consiglio di Istituto e successivo accertamento da parte del dirigente *o a seguito di variazione del P.A.* da calcolarsi al lordo Stato.
2. Il Fondo per la contrattazione integrativa è quantificato nell'apposito atto di costituzione, emanato dal dirigente secondo le istruzioni contenute nel paragrafo III.1 della circolare 19 luglio 2012, n. 25 della Ragioneria Generale dello Stato. Tale atto è predisposto sulla base delle informazioni disponibili alla data di avvio della contrattazione ed è tempestivamente aggiornato a seguito della eventuale disponibilità di nuove risorse. Di esso il dirigente fornisce informazione alla parte sindacale l'ammontare delle risorse, in effetti, non è mai contrattabile e dunque il loro importo totale deve essere oggetto di sola informazione.

Art. 19– Fondi finalizzati

1. I fondi finalizzati a specifiche attività possono essere impegnati solo per esse, a meno che non sia esplicitamente previsto che eventuali risparmi possano essere utilizzati per altri fini.
2. Per il presente anno scolastico tali fondi sono riportati nell'allegato A.

CAPO II – UTILIZZAZIONE DEL SALARIO ACCESSORIO

Art. 20 – Finalizzazione del salario accessorio

1. Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del FIS devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l'efficienza dell'istituzione scolastica, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti per il miglioramento dell'offerta formativa.

Art.21– Criteri Per la suddivisione del Fondo dell'istituzione scolastica

1. Le risorse del fondo dell'istituzione scolastica sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell'istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal PTOF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente, dal Piano annuale di attività del personale ATA.
2. Il Fondo dell'Istituzione scolastica è così ripartito:
 - **Il personale docente accede al 75%** del Fondo ordinario comune (percentuale da applicare alle disponibilità comuni calcolate già al netto della quota dell'indennità di direzione del DSGA, del sostituto e del compenso per il collaboratore del Dirigente Scolastico) ed accede alle quote di pertinenza delle economie del Fondo dell'Istituzione scolastica degli anni scolastici precedenti.
 - **Il personale A.T.A. accede al 25%** del Fondo ordinario comune (percentuale da applicare alle disponibilità comuni calcolate già al netto della quota dell'indennità di direzione del DSGA, del sostituto e del compenso per il collaboratore del Dirigente Scolastico) ed accede alle quote di pertinenza delle economie del Fondo dell'Istituzione scolastica degli anni scolastici precedenti.
3. A seguito dell'applicazione dei suddetti criteri, sul totale lordo dipendente del Fondo dell'Istituzione Scolastica

-al personale docente spettano:	€ 37.894,29
-al personale ATA spettano:	€ 12.631,43

4. Eventuali economie che dovessero evidenziarsi alla fine dell'Anno Scolastico verranno utilizzate per il pagamento forfettario dei Docenti accompagnatori ai viaggi di istruzione con pernottamento per un massimo di 40 euro a pernottamento (e ridimensionate percentualmente in caso di incapienza). Le eventuali ulteriori economie del Fondo confluiscono nel Fondo per la contrattazione integrativa dell'anno scolastico successivo.

Art. 22 – Criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale

1. Le risorse per la formazione del personale, nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti, sono ripartiti sulla base delle esigenze di formazione del personale in coerenza con il PTOF nella sezione Piano di formazione del personale. A tal fine per le attività del personale docente si riserva l'80% delle risorse e per le attività del personale ATA il 20% delle risorse in attesa di specifica assegnazione di erogazione ministeriale.

Art.23–Utilizzazione delle Risorse

- a. Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 21, sulla base della delibera del Consiglio di Istituto, di cui all'art.88 del CCNL del comparto scuola 2006/2009 e del Piano annuale delle attività dei docenti, il fondo d'istituto destinato al personale docente è ripartito tra le aree di attività come indicato nell'allegato B.
1. Gli importi saranno ridotti proporzionalmente per assenze (non ferie) superiori a 30 gg. continuativi. In caso di assenza prolungata del titolare (superiori a 30 gg.) gli incarichi potranno essere affidati anche ad altro personale, che percepirà il compenso in proporzione allo svolgimento dell'attività.
2. In caso di mancata prestazione dell'attività il compenso non verrà corrisposto e l'incarico affidato ad altro personale.

Art.24–Funzioni Strumentali

1. I compensi relativi alle funzioni strumentali identificate dal Collegio dei Docenti del 9/09/2021 (che ha individuato criteri di attribuzione compiti per ciascuna funzione e numero di destinatari) vengono definiti come indicato negli allegati A e B.
1. Gli importi saranno riportati in decimi (da settembre a giugno) e ridotti proporzionalmente per assenze (non ferie) superiori a 30 gg. continuativi. In caso di assenza prolungata del titolare (superiori a 30 gg.) gli incarichi potranno essere affidati anche ad altro personale, che percepirà il compenso in proporzione allo svolgimento dell'attività.
2. In caso di mancata prestazione dell'attività il compenso non verrà corrisposto. Nel caso di parziale prestazione, il compenso verrà erogato in proporzione all'attività svolta.

Art. 25 - Ore complementari per l'attività di educazione fisica

Descrizione tipologia fondi	Ore aggiuntive del personale docente
Fondi per ore eccedenti per le attività complementari di educazione fisica	(in misura pari alla tariffa prevista da CCNL in base alla fascia stipendiale del personale coinvolto nel progetto)

Art. 26–Compensi finalizzati alla valorizzazione del personale scolastico

1. L'importo finalizzato alla valorizzazione del personale scolastico è confluita nel FIS decurtato della indennità di Direzione del DSGA e suo sostituto e del compenso per il collaboratore del Dirigente .

Art. 27 – Fondi provenienti dall'Amministrazione per compensi relativi a progetti Nazionali e Comunitari

1. I fondi, assegnati dal MIUR nell'ambito del Programma Operativo Nazionale (PON) per la realizzazione dei percorsi formativi coerenti con il P.T.O.F sono utilizzati secondo i criteri approvati dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto, nel rispetto dei rispettivi bandi.

2. Per l'individuazione delle figure necessarie (esperto, tutor, figura aggiuntiva, referente per la valutazione,...) si procede attraverso specifici avvisi di selezione.
3. Per l'individuazione delle figure necessarie ATA si procede o attraverso specifici avvisi di selezione o secondo il Piano di lavoro annuale del DSGA, previa acquisizione della disponibilità delle figure richieste.

Art.28 -Conferimento degli incarichi

1. Il Dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio.
2. Nell'atto di conferimento dell'incarico sono i compiti e gli obiettivi assegnati. Il compenso spettante e i termini del pagamento sono comunicati a seguito di contrattazione integrativa.
3. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti.

Art. 29 – Stanziamenti fondo dell'Istituzione scolastica personale ATA

- Al personale A.T.A., a seguito dei criteri definiti al comma 2 dell'art.22 del presente Contratto, spetta l'accesso al 25% del Fondo dell'Istituzione Scolastica.
- Al fondo possono accedere il personale Ata a TI e a TD con incarico fino al termine delle lezioni oppure al 30/06; i titolari di rapporto part time accedono al fondo qualora le attività aggiuntive non abbiano carattere ricorrente;
- Al fine di perseguire le finalità istituzionali nell'ottica di efficacia, efficienza ed economicità per la Pubblica Amministrazione, sulla base della delibera del Consiglio d'istituto, di cui all'art. 88 del CCNL 2006/2009 e del Piano Annuale delle attività, il fondo d'istituto destinato al personale ATA è ripartito, come segue, tra le aree di attività di seguito specificate:
 - a flessibilità oraria e ricorso a turnazione;
 - b intensificazione carico di lavoro per sostituzione di colleghi assenti;
 - c assegnazione di incarichi a supporto dell'amministrazione o della didattica;
 - d monte ore eccedenti.

Le attività aggiuntive, svolte nell'ambito dell'orario d'obbligo nella forma di intensificazione della prestazione, sono riportate ad unità orarie ai fini della liquidazione dei compensi.
 La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti.

La somma disponibile per il personale ATA è riportata nell'allegato A.

1. Le sole prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all'orario d'obbligo, in alternativa al ricorso al FIS, possono essere remunerate con recuperi compensativi, compatibilmente con le esigenze di servizio.
2. Gli importi saranno ridotti proporzionalmente per assenze (non ferie) superiori a 30 gg. continuativi. In caso di assenza prolungata del titolare (superiori a 30 gg.) gli incarichi potranno essere affidati anche ad altro personale, che percepirà il compenso in proporzione allo svolgimento dell'attività.
3. L'assegnazione degli incarichi da remunerare avverrà con le modalità previste dal CCNL in vigore e nel rispetto dei seguenti criteri in ordine di priorità:
 - a) disponibilità degli interessati;
 - b) comprovata professionalità specifica;
4. In caso di mancata prestazione dell'attività il compenso non verrà corrisposto. Nel caso di parziale prestazione, il compenso verrà erogato in proporzione.

Art. 30–Mansioni complesse per posizioni economiche

1. Su proposta del DSGA, il Dirigente stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici di cui all'art. 47, comma 1, lettera b) del CCNL da attivare nella istituzione scolastica.
2. Le risorse disponibili per compensare gli incarichi specifici sono destinate in parte a corrispondere un compenso base, in parte è destinato a riconoscere la particolare complessità di singoli incarichi, con decisione assunta dal dirigente, su proposta del DSGA.

La somma a disposizione per gli incarichi specifici è riportata nell'allegato A

31- Conferimento degli incarichi

1. Il dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio.
2. Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati, oltre ai compiti e agli obiettivi assegnati, anche il compenso spettante e i termini del pagamento.
3. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti

TITOLO SESTO –

ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Art. 32 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

1. Il RLS è designato dalla RSU al suo interno, ed è stato individuato nella persona della sig.ra Pizzichini Maria;
2. Al RLS è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell'istituto.
3. Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico.
4. Il RLS può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.
5. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nel CCNL all'art. 73 e dalle norme successive, ai quali si rimanda.

Art. 33- Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)

Il RSPP è designato dal Dirigente sulla base di quanto previsto dal d.lgs. 81/2008.

Art. 34 - Le figure sensibili

1. Per ogni sede scolastica sono individuate le seguenti figure:
 - Preposto
 - addetto al primo soccorso
 - addetto al primo intervento sulla fiamma
2. Le suddette figure sono individuate tra il personale fornito delle competenze necessarie e saranno appositamente formate attraverso specifico corso
3. Alle figure sensibili sopra indicate competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza.

TITOLO SETTIMO - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 35– Clausola di salvaguardia finanziaria

11

1. Nel caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa, il dirigente può sospendere, parzialmente o totalmente, l'esecuzione delle clausole del presente contratto produttive di tale violazione;
2. Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del Fondo per il salario accessorio intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.

Art. 36– Procedura per la liquidazione del salario accessorio

1. I progetti per i quali è previsto un compenso a carico del FIS devono rendere esplicativi preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori quantitativi da utilizzare per la verifica;
2. La liquidazione dei relativi compensi avviene a consuntivo e previa verifica della corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti;
3. In caso di mancata corrispondenza, il dirigente dispone – a titolo di riconoscimento parziale del lavoro effettivamente svolto – la corresponsione di un importo commisurato al raggiungimento degli obiettivi attesi;
4. È prevista la compensazione delle ore tra i vari progetti e/o attività;
5. Il pagamento avverrà entro il termine dell'anno scolastico dopo aver verificato l'attuale realizzazione di tutte le attività previste e la presentazione di tutta la documentazione richiesta indicata nella lettera di incarico, previa disponibilità finanziaria sul piano di riparto del MEF.

Art. 37 – Altre riduzioni di legge sui compensi

1. Sui compensi accessori previsti dal presente contratto andranno applicate le eventuali riduzioni per assenze previste dalla normativa al momento in vigore.

12

**CONTRATTAZIONE D'ISTITUTO
RISORSE a. s. 2024/2025**

DESCRIZIONE	Lordo dipendente	Lordo Stato
Budget FIS 2024/25	43.070,87	57.155,04
Ind.Direzione DSGA	3.654,00	4.848,86
Ind. Sostituto DSGA	298,20	395,71
Ind.Collaboratore D.S.	2.700,00	3.582,90
Economie FIS anno 23/24	6.300,09	8.360,22
Valorizzazione personale scolastico	7.690,95	10.205,89
Economie valorizz. anno preced.	115,52	153,30
fondo disponibile x CONTRATTAZIONE	50.525,73	67.046,98

Ripartizione: FIS lordo dipendente

	DOCENTI 75%	ATA 25%
Totale 2024/25	37.894,29	12.631,43

Ulteriori risorse:

descrizione	Anno sc. 2024-2025	Economie 2023-2024	Lordo dipendente	Lordo Stato
Funzioni strumentali docenti	3.245,01	0,00	3.245,01	4.306,13
Incarichi specifici ATA	2.655,31	0,00	2.655,31	3.523,60
Ore eccedenti avviamento alla pratica sportiva	576,76	218,65	795,41	1.055,51
Ore eccedenti sostituzione docenti assenti	1.850,73	45,58	1.896,31	2.516,40
Totale	8.327,81	264,23	8.592,04	11.401,64

Alberto Sestini
Anna Fratelli

13

RIPARTIZIONE FONDI

PERSONALE DOCENTE

COMPENSI PER: €. 37.894,29 lordo dipendente

A - supporto alle attività organizzative e didattica

Incarichi a docenti	docenti	Importo unitario	Importo totale
Referenti di plesso		200 più 150 euro ogni classe/sezione	
Infanzia Montemonaco, Infanzia Force, Infanzia Montelparo, Infanzia San Martino al Faggio e secondaria Force/ secondaria Montefalcone-primaria Montefalcone (2 classi)	4	350,00	1.400,00
Primaria Force (3 classi)	3	500,00	1.500,00
Infanzia Comunanza (4 sezioni)	1	650,00	650,00
Secondaria 1° grado Comunanza (5 classi)	1	800,00	800,00
primaria Comunanza (10 classi)	1	950,00	950,00
Supporto organizzativo per inizio anno scolastico	1	1.700,00	1.700,00
Referente cyberbullismo	2	100,00	200,00
Coordinatori di classe secondaria 1° grado	9	200,00	2.700,00
Coordinatori di classe scuola primaria	14	100,00	1.400,00
Coordinatore per innovazione digitale e didattica	1	300,00	300,00
Tutor neo assunti	1	1.000,00	1.000,00
Referente per progetti di supporto psicologico/didattico ai fini del successo formativo	1	120,00	120,00
Coordinatore didattico infanzia	1	1.000,00	1.000,00
Referente per la somministrazione farmaci in orario scolastico	1	200,00	200,00
Coordinatore Commissione Sport di Istituto	1	500,00	500,00
Coordinatore Commissione Indirizzo Musicale	1	200	200,00
Coordinatore Attività artistiche e museali	1	200	200,00
Secondo collaboratore	1	1.800,00	1.800,00
			16.720,00
Commissioni	ore	docenti	totale
Commissione PTOF, RAV, PdM, NIV	80	6 (secondo le ore effettuate)	1.540,00
Commissione Internazionalizzazione	60	6 (secondo le ore effettuate)	1.155,00
Team digitale	80	7(secondo le ore effettuate)	1.540,00
Commissione sport d'Istituto	30	3(secondo le ore effettuate)	577,50
Commissione orientamento e continuità	40	4(secondo le ore effettuate)	770,0
Commissione indirizzo musicale	42	6(secondo le ore effettuate)	808,50
TOTALE commissioni			6.391,00
TOTALE SUPPORTO ATTIVITA' ORGANIZZATIVE E DIDATTICHE			23.111,00

B-Progetti € 14.783,29


	Ore	Importo unitario	Importo totale
Inclusione: screening precoce DSA (infanzia e primaria)	50	19,25	962,50
Inglese alla scuola dell'infanzia	75	19,25	1.443,75
Progetti sportivi scuola primaria	30	19,25	577,50
Progetto sportivo scuola secondaria (giochi dei due parchi)	30	19,25	577,50
Progetto miniolimpiadi	80	19,25	1.540,00
Progetto Erasmus	50	19,25	962,50
Progetto arte	50	19,25	962,50
Bim Bum Bam	20	19,25	385,00
Matematica in gioco	50	38,50	1.925,00
Progetto infanzia <i>A spasso nel tempo</i>	56	19,25	1.078,00
Piccole scuole in festa	56	19,25	1.078,00
Progetto lettura e archivio	100	19,25	1.925,00
Supporto Progetto PON/PNRR	28	19,25	539,00
Sos didattica	42	19,25	808,50
Totale			14.764,75

DOCENTI - SINTESI

	LORDO Dipendente
(A) impegni per incarichi, collaborazioni, coordinamento e supporto	23.111,00
(B) impegni per progetti	14.764,75
TOTALE GENERALE DOCENTI A+B	37.875,75

Fondi specifici

Funzioni Strumentali	N. docenti	Importo lordo dipendente
Funzione 1: GESTIONE DEL PTOF/RAV/PdM	1	811,25
Funzione 2: Internazionalizzazione	1	811,25
Funzione 3: Inclusione (ALUNNI STRANIERI / SOSTEGNO AGLI ALUNNI CON B.E.S. (diversamente abili, DSA, altri)	2	405,63+405,63
Funzione 4: orientamento e continuità	1	811,25
TOTALE	5	3.245,01

15


Ore eccedenti avviamento pratica sportiva	N. docenti	Importo lordo dipendente
Avviamento pratica sportiva	1	795,41
TOTALE		795,41

Ore eccedenti sostituzione docenti assenti	N. docenti	Importo lordo dipendente
Ore eccedenti x sostituzione docenti assenti		1.896,31
TOTALE		1.896,31

ECONOMIE:

ECONOMIE DOCENTI DA PROGRAMMARE	18,54
---------------------------------	-------

PERSONALE A.T.A.

SOMMA DISPONIBILE	LORDO DIPENDENTE	LORDO STATO
FIS	12.631,43	16.761,90
INCARICHI SPECIFICI	2.655,31	3.523,60
TOTALE	15.286,74	20.285,50

A - ASSISTENTI AMMINISTRATIVI:

	LORDO Dipendente
per n. 4 Unità di AA in servizio: per intensificazione lavoro dell'orario giornaliero, sostituzione colleghi assenti, collaborazioni famiglie, è assegnato un compenso forfettario lordo dipendente finanziato dal fondo d'Istituto 4x 600,00 +1 x400	2.800,00
Per n. 1 Unità di AA. contratti e controllo GPS	150,00
Per n.3 Unità di AA unità partecipazione a Commissioni, assunzione di particolare responsabilità e cura nelle procedure ordinarie e complesse.	450,00
Per attività aggiuntive (oltre il normale orario di lavoro n.40 ore) in totale	638,00
TOTALE PER ASSISTENTI AMMINISTRATIVI	4.038,00

B - COLLABORATORI SCOLASTICI:

	LORDO Dipendente

16

per n. 19 collaboratori scolastici in servizio di cui 16 ad orario intero+ 3 part-time : per intensificazione lavoro, sostituzione colleghi assenti anche su altri plessi, assistenza handicap, assistenza e cura dell'igiene personale dei bambini, piccola manutenzione, orario flessibile, collaborazione con assistenza alunni pre e post scuola, collaborazione ufficio segreteria.	13x400,00 2x 350,00 2x 300,00 1 X 250,00 1x 200,00	5.200,00 700,00 600,00 250,00 200,00
Svolgimento di mansioni extra (pulizia straordinaria di locali, piccola manutenzione)	10 x 100,00	1.000,00
Per attività aggiuntive n.46 ore (oltre il normale orario di lavoro)		632,50
TOTALE PER COLLABORATORI SCOLASTICI		8.582,50

C - Somma disponibile per Incarichi aggiuntivi ATA da dividere proporzionalmente tra gli assistenti amm.vi e i collaboratori che non percepiscono la medesima indennità (senza art. 7)

Incarichi specifici finanziati da fondi specifici 3 ass. amm.vi (supporto attività gestione progetti)	3 X 350,00	1.050,00
9 collaboratori scolastici (attività di assistenza alunni H, attività di ausilio per alunni della scuola dell'Infanzia)	6X 200,00 3 X 100,00 1 X 55,31 1 X 50,00	1.200,00 300,00 55,31 50,00
		2.655,31
TOTALE GENERALE ATA A) + B) +C) (lordo dipendente)		15.275,81

ECONOMIE:

ECONOMIE A.T.A DA PROGRAMMARE	10,93
--------------------------------------	--------------

Il Dirigente Scolastico
Alessia Cicconi